







M.I.U.R

Regione Calabria

I.C. De Amicis Bolani

## Ministero dell'Istruzione ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DE AMICIS-BOLANI" Scuole Infanzia-Primaria-Secondaria I Grado con Indirizzo Musicale

Codice meccanografico RCIC809007- Codice Fiscale 92031130807

Via Aspromonte, 35 – 89127 - Reggio Calabria - Tel. 0965 23402 Fax 0965 339917

email: rcic809007@istruzione.it - pec: rcic809007@pec.istruzione.it - website: http://www.deamicisbolani.altervista.org

Protocollo n.7599 A/25

Reggio Calabria, 24/08/2021

Al Personale Docente Al Personale non Docente I. C. "De Amicis Bolani" Reggio Calabria Loro Sedi

> DSGA ATTI SITO

OGGETTO: Obbligo Green Pass, corretto avvio in sicurezza anno scolastico 2021-2022.

In riferimento a quanto emarginato in oggetto e richiamando i contenuti dell'articolo 1 punto 6 del D.L. 111 del 06/08/2021 dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 (fine dello stato di emergenza), tutto il personale scolastico, Docente e ATA, è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass), per il mancato rispetto di tale prescrizione sono previste "sanzioni" sia nei confronti dei destinatari dell'obbligo che del soggetto tenuto alla verifica. Salvo che, in sede di conversione in legge, non subisca modifiche e/o integrazioni, il Decreto Legge 111/2021 è già operativo così come è stato pubblicato in G.U., pertanto, indipendentemente dalle valutazioni di merito, anche di carattere costituzionale o di rispetto delle norme europee, a partire dal 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire il proprio GP o Certificazione Verde. Qualora il DIPENDENTE dichiari di non essere in possesso del GP o, comunque, qualora non sia in grado di esibirlo:

- NON può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
- Risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridicoeconomico;
- E'soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00;
- A decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio ( personale neo immesso nei ruoli, personale utilizzato o in assegnazione provvisoria, personale trasferito, personale a T. D., etc. ) al 1° settembre o in data successiva (es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso del GP o l'impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della "mancata presa di servizio" a legislazione e normativa vigente.

Mettendo al centro le studentesse e gli studenti ed il loro diritto a tornare a scuola in presenza ed in sicurezza,nello spirito di collaborazione e di servizio, il personale docente e non docente, già in servizio presso il nostro istituto dovrà, sin da venerdì 27 agosto p v , consegnare presso gli uffici di segreteria ( a mano o tramite posta elettronica rcic809007@istruzione.it ) il proprio GP (tecnicamente completo anche della sezione "dettagli" nella quale viene indicata la scadenza della stessa certificazione) se in possesso o in alternativa, la certificazione di esenzione alla vaccinazione antiCOVID19 rilasciata con le procedure ribadite dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 35309 del 4 agosto 2021 (non sono ammesse autocertificazioni personali).

Il personale in servizio dall'1/9/2021 dovrà consegnare il proprio GP (<u>tecnicamente completo anche della sezione "dettagli" nella quale viene indicata la scadenza della stessa certificazione</u>) in costanza all'assunzione in servizio presso la nuova sede.

Per ottenere il GP occorre una o più delle seguenti condizioni:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti

Si ricorda che il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione, pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di solo 48 ore, ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il GP non è più valido, pertanto, bisogna prestare massima e costante attenzione alla data di scadenza del proprio GP. Chi ha effettuato o effettuerà la prima dose di vaccino dal 18 agosto in poi rischia di presentarsi a scuola il primo settembre con GP non valido. Il personale di segreteria e/o addetto sarà tenuto alla rigida osservanza di quanto sopra prescritto con l'obbligo di segnalazione allo scrivente delle eventuali inadempienze.

Sicuro nella consueta, fattiva e sperimentata collaborazione porgo cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Giuseppe Romeo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)